(N. 1929)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore PERSICO

PRESENTATO IL 13 OTTOBRE 1951

Modificazioni ad alcune disposizioni della legge 5 maggio 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise

ONOREVOLI SENATORI. — Il secondo comma dell'articolo 51 della legge sul riordinamento dei giudizi di assise reca una disposizione transitoria tendente a rendere possibile l'immediata entrata in funzione delle Corti di assise di appello senza che sia necessario attendere la formazione dei nuovi elenchi dei giudici popolari. Esso prescrive a tal fine che le Corti di assise aventi sedi nel capoluogo del distretto di Corte d'appello assumano, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della legge, le funzioni di giudice di secondo grado rispetto a tutte le nuove Corti di assise del distretto. Appunto per consentire l'immediata entrata in vigore della legge, dato che la formazione degli elenchi dei giudici popolari aventi i requisiti preveduti dall'articolo 10 (titolo finale di studi di scuola media di secondo grado) non può essere immediata, il predetto comma prescrive che possano far parte della Corte d'assise d'appello giudici in possesso del solo titolo di studio di scuola media di primo grado.

Per la poco felice formulazione letterale del

comma, esso è stato però in alcune Corti interpretato nel senso che la Corte d'assise d'appello possa essere composta numericamente secondo le norme della vecchia legge sulle Corti di assise abrogata dalla legge 5 maggio 1951, il che evidentemente, oltre a costituire un assurdo giuridico, urta contro la ratio legis, che vuole che in primo come in secondo grado il numero dei giudici per i giudizi di assise sia di 6 giudici popolari e 2 giudici togati: in totale un numero pari. Il principio della parità è stato espressamente voluto dal Senato e costituisce una delle innovazioni più salienti della nuova legge.

Ad ovviare alla suddetta interpretazione, per cui un imputato potrebbe essere giudicato in sede d'appello da un collegio numericamente inferiore al collegio di primo grado, ovvero essere giudicato nella stessa sede d'appello, a distanza di tempo, da un collegio numericamente diverso (ad esempio nel caso di cassazione della sentenza d'appello con rinvio), si propone l'articolo 1 del presente disegno di

legge che ha carattere di interpretazione autentica dell'articolo 51 della legge sui giudizi di assise, interpretazione per la quale, anche nel periodo transitorio, della Corte d'assise di appello devono far parte sei giudici popolari.

* * *

L'articolo 2 è una disposizione di carattere transitorio, resa necessaria per ovviare agli inconvenienti che potrebbero verificarsi nell'applicazione dell'articolo 1. Non può essere escluso che, quando andrà in vigore la nuova legge, si trovino dibattimenti in corso di svolgimento.

Per regolare queste situazioni transitorie l'articolo 2, mentre nel comma primo dà la possibilità di integrare la composizione del collegio quando la Corte di assise di appello è già convocata, nel secondo comma dispone che i dibattimenti già iniziati siano rinviati d'ufficio a nuovo ruolo.

* * *

L'articolo 3 tende ad eliminare le incertezze manifestatesi in ordine alla competenza istruttoria per i reati di Corte di assise stante la formulazione dell'articolo 40 della legge 10 maggio 1951, n. 287, che ha dato luogo a discordanti interpretazioni.

Per quanto il rigore sistematico induca a fare ritenere competente a procedere all'istruttoria il giudice istruttore e il Pubblico Ministero del medesimo Tribunale, di cui fa parte la Corte di assise, pure ragioni di convenienza processuale, quali una maggiore immediatezza ed unità istruttoria, una maggiore sollecitudine derivante dal decentramento delle istruttorie ed infine la possibilità di avvalersi dell'opera di professionisti del luogo del commesso reato, consigliano il criterio proposto dall'articolo 3.

* * *

L'articolo 4 è reso necessario dall'avere sottratta, con il precedente articolo, la competenza istruttoria al Pubblico Ministero presso la Corte di assise.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 51 della legge 5 maggio 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

« In ogni distretto di Corte di appello, la Corte di assise, avente sede nel capoluogo del distretto, designata con decreto del primo Presidente della Corte d'appello, assume le funzioni di giudice di secondo grado rispetto a tutte le nuove Corti di assise del distretto, nella composizione prevista dalla presente legge. Tuttavia per i giudici popolari sono sufficienti i requisiti prescritti dal precedente articolo 9. Le sostituzioni eventualmente necessarie dei giudici popolari son disposte con decreto del primo Presidente della Corte di appello ».

Art. 2.

Qualora all'entrata in vigore della presente legge sia già convocata la Corte di assise di appello, il Presidente della Corte di appello provvede con decreto ad integrare il numero dei giudici popolari occorrenti a norma dell'articolo 1.

I dibattimenti in corso sono rinviati d'ufficio a nuovo ruolo.

Art. 3.

Per i reati di competenza della Corte di assise procede all'istruzione formale o sommaria il giudice istruttore o il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo indicato nell'articolo 39 del Codice di procedura penale, salva l'applicazione dei successivi articoli 234 e 392, comma terzo, da parte del Procuratore generale.

Art. 4.

Nei casi indicati nell'articolo 502 del Codice di procedura penale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo ove non ha sede la Corte di assise, dopo avere interrogato l'arrestato, lo mette immediatamente a disposizione del Pubblico Ministero presso la Corte di assise.

Il Pubblico Ministero presso la Corte di assise, se non ritiene di procedere al giudizio direttissimo, restituisce gli attti al Procuratore della Repubblica che glieli ha rimessi.